

**Allegato A**



# **REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO; PARI OPPORTUNITÀ**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO**

**REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 Art. 50**

**MISURA INVESTIMENTI**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE  
CAMPAGNA 2022-2023**

**BANDO PUBBLICO**

## INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e dotazione finanziaria
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
  - 3.1 Intensità dell’aiuto
  - 3.2 Requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
- Articolo 4 – Aiuto agli investimenti
  - 4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda.
  - 4.2 Investimenti ammissibili a contributo
  - 4.3 Spese non ammissibili
  - 4.4 Interventi di mera sostituzione
  - 4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo
- Articolo 5 - Presentazione delle domande
  - 5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN
  - 5.2 Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore
  - 5.3 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian
  - 5.4.1- Domanda di aiuto annuale agli investimenti
  - 5.4.2 - Domanda di aiuto biennale agli investimenti - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Regolamento UE 2021/2117
  - 5.5 Domanda di aiuto – documentazione
  - 5.6 Domande di rettifica.
- Articolo 6 - Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio
  - 6.1 Controlli di ricevibilità
  - 6.2 Controlli di ammissibilità
- Articolo 7 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 8 - Graduatoria delle domande di aiuto - esiti ammissibilità e finanziabilità.
- Articolo 9 - Rinuncia della domanda di aiuto.
- Articolo 10 – Modifiche minori ed economie di spesa
  - 10.1 Modifiche minori;
  - 10.2 Economie di spesa

- Articolo 11 – Varianti
  - 11.1 Ammissibilità alle varianti
  - 11.2 Variante per subentro
  - 11.3 Recesso per singole azioni
- Articolo 12 – Domanda di pagamento anticipo e fideiussione
- Articolo 13 - Istruttoria domande pagamento anticipo
- Articolo 14 – Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo
  - 14.1 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
- Articolo 15 - Attività svolte dagli uffici competenti per territorio
  - 15.1 Controlli di ricevibilità
  - 15.2 Controlli amministrativi ed in loco
  - 15.3 Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo
- Articolo 16 - Istruttorie integrative
- Articolo 17 - Preavviso di rigetto
- Articolo 18 - Modalità di pagamento dell'aiuto
- Articolo 19 - Recuperi
- Articolo 20 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea
- Articolo 21 - Proroga termini di realizzazione del progetto
- Articolo 22 - Modalità di pubblicazione dei pagamenti
- Articolo 23 Mantenimento degli impegni e stabilità delle operazioni
- Articolo 24- Trattamento errori palesi
- Articolo 25 – Certificazione antimafia
- Articolo 26 – Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
- Articolo 27 – Accesso agli atti
- Articolo 28 – Responsabilità di procedimento
- Articolo 29 - Termine del procedimento
- Articolo 30 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia
- Articolo 31 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

## PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2022/2023, le Disposizioni regionali attuative per l'accesso all'aiuto comunitario alla misura Investimenti previsto all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 del 15 aprile 2016 e s.m.i, che integrano e recano le modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013 nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo.

L'applicazione del regime di aiuto è definita dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911 e s.m.i. e dalle Istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore n. 39 del 27 aprile 2022.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi decreti del MiPAAF, Circolari di Agea Coordinamento e Istruzioni Operative di Agea OP per la misura Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche di ordine procedurale alle presenti Disposizioni regionali sulla base dell'evoluzione del quadro e delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MiPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

**Per la campagna vitivinicola 2022/2023, per la Regione Lazio è possibile la presentazione di domanda di aiuto annuale (termine lavori e domanda di pagamento entro il 31 agosto 2023) o biennale, con o senza anticipo (termine lavori e domanda di pagamento finale entro il 15 luglio 2024).**

**Per i progetti di durata biennale della campagna 2022/2023 è di applicazione l'articolo 5 – comma 7 –paragrafo a) e b) del Regolamento (Ue) 2021/2117 che prevede delle Disposizioni transitorie in virtù delle quali la Misura Investimenti (art. 50 Regolamento Ue n. 1308/2013) può continuare ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2022 purché risultino soddisfatti, alla data del 15 ottobre 2023, requisiti specifici intesi come condizione indispensabile ai fini della ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto di durata biennale 2022/2023. Per tali condizioni si veda quanto puntualmente indicato al successivo articolo 5, paragrafo 5.4.**

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

### **Articolo 1 Obiettivi e dotazione finanziaria**

In attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) n. 2016/1149, Reg. di esecuzione n. 2016/1150 e delle previsioni del Decreto n. 911 del 14 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Per la dotazione finanziaria per l'attuazione regionale della misura Investimenti per l'anno 2023 fermo restando la copertura prioritaria delle domande di aiuto biennali per la campagna 2021/2022 già autorizzate al finanziamento sul 2023, si richiama quanto disposto con il Decreto dipartimentale del MIPAAF n. 0591108/2021, per una dotazione complessivamente indicata in euro 1.239.998 con la possibilità di procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Avviso in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e di sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell'ambito delle misure OCM Vitivinicola.

In termini di pagamento del contributo riconosciuto è altresì richiamato quanto previsto dal Reg. di esecuzione (UE) della Commissione del 15 aprile 2016, n. 2016/1150, all'articolo 25 (Termini per i pagamenti ai beneficiari) ai sensi del quale i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa e che, per gli effetti, considerato che, ai sensi delle disposizioni delle presenti Disposizioni regionali di attuazione della misura Investimenti dell'OCM Vino per l'annualità 2022/2023, le domande di pagamento finale sono presentate, per le domande annuali entro il **31 agosto 2023** o biennali (con e senza anticipo), entro il **15 luglio 2024** e che, pertanto, coerentemente con il citato articolo 25 del Reg.(UE) n. 1150/2016, le domande di pagamento saldo per le domande di aiuto di cui al presente Bando pubblico potranno essere liquidate anche dopo il 16 ottobre dell'anno di riferimento, ma comunque entro il termine stabilito dal richiamato Reg. (UE) 2016/1150.

**In applicazione dell'Art. 5 del Regolamento (UE) n. 2021/2117 "Disposizioni transitorie" nella campagna 2022/2023 l'ammissibilità all'aiuto per domande biennali, recanti termine lavori al 15 luglio 2024, al rispetto di condizioni inderogabili indicate al successivo articolo 5, paragrafo 5.4. del presente Bando, ed il cui assolvimento dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 15 ottobre 2023.**

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per le annualità di riferimento, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

## **Articolo 2**

### **Ambito territoriale di intervento**

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio e, pertanto, gli investimenti finanziati con il presente bando pubblico dovranno essere ubicati su detto territorio.

## **Articolo 3**

### **Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all'aiuto**

In linea con quanto previsto dalla Istruzioni operative Agea n. 39 del 27 aprile 2022 possono accedere all'aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- siano titolari di partita IVA;

- risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA);
- abbiano costituito nel SIAN un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido;

Possono accedere all’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per “proprie uve” si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari all’aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno. Per la definizione dell’ambito dell’attività di *commercializzazione* si richiama a quanto stabilito all’articolo 2 punto 7 del Reg. (UE) n. 702/2014.

### 3.1 Intensità dell’aiuto

Possono accedere all’aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 all’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Nel caso di *microimprese, piccole e medie imprese* di cui sopra, il contributo di aiuto concedibile è pari al **40%** del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

Il contributo è ridotto al **20%** del costo totale dell’investimento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificata come *intermedia*, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Per le imprese classificate come *grande impresa*, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo erogabile è pari al **19%** e della spesa ammissibile e sostenuta.

Per la verifica dei limiti di dimensione aziendale si richiama quanto indicato dal Reg. (UE) n. 702/2014, allegato 1, oltre a quanto stabilito alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'Art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014).

### 3.2 Requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Per trasformazione si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato UE (Capp. 8 e 22), in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo.

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato 1 del Trattato - elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea -, ed inoltre non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa.

Sono ritenuti ammissibili, esclusivamente gli investimenti materiali e/o immateriali, per i quali:

- sia dimostrata la stretta ed esclusiva correlazione con le attività vitivinicole svolte dall'azienda;
- consentano di aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (Allegato VII – parte II Regolamento UE 1308/2013);
- rispondano ai requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale.

I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti per accedere al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico:

- devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, aver presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei predetti regolamenti Ue, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ovvero di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla già menzionata presentazione, ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 (art. 49 del regolamento delegato Ue n. 2018/276);
- devono essere in possesso di copia dell'estratto degli ultimi due bilanci, dal quale si evince la tipologia di impresa, per le imprese senza obbligo di bilancio dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato degli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente.

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione

della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà: nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.
- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda, fermo restando eventuali deroghe previste dal presente bando pubblico. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori.

## **Articolo 4**

### **Aiuto agli investimenti**

#### **4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda**

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto MiPAAF 14 febbraio 2017, n. 911, la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale tra la presente misura e quella (Misura 4) prevista dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 è individuata una specifica soglia finanziaria riferita al costo totale dell'investimento proposto. Risultano pertanto ammissibili alla Misura Investimenti dell'OCM Vino gli investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a euro 300.000.

Pertanto, agli effetti delle presenti disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2022/2023, l'accesso al presente Bando pubblico è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell'investimento previsto, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a 300.000 euro.

#### **4.2 Investimenti ammissibili a contributo**

Sono ammissibili a contributo del programma di aiuto, ai sensi degli obiettivi e finalità di cui al precedente Articolo 1, gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda



del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione del vino (sale di presentazione e assaggio di vini) e per uffici;
- B. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, *barriques*, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, spese per l'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.
- C. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
- D. Spese generali.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa riferimento agli elenchi degli investimenti riportati quali lista di *Azioni, Interventi e sub-Interventi* nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese sopra indicate, comprese le spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

#### Spese generali:

Le Spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e collegate agli investimenti proposti ai precedenti punti A) e B). Sono ammissibili, nell'ambito delle spese generali, gli onorari di consulenti tecnici, nei limiti delle proprie competenze professionali, relative alla redazione di elaborati di natura tecnica, propedeutici alla presentazione della domanda. Di contro non sono ammissibili le spese generali relative alla esclusiva presentazione della domanda.

Le spese generali sono ammissibili entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10%** dell'investimento ammissibile per investimenti in lavori ed opere edili di cui al punto A;

- fino ad un massimo del **5%** dell'investimento ammissibile per gli altri investimenti di cui al punto B.

Il contributo per le spese generali sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento, realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario. Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto della percentuale massima di cui sopra. Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

La quota complessiva degli investimenti immateriali di cui alla precedente lettera C) e delle Spese generali, comunque ricondotte alle spese di cui alle precedenti lettere A) e B), non può essere in ogni caso superiore al 20% dell'intero investimento proposto.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente misura di aiuto si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- a) Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 4 dicembre 2020, n. 955, "Approvazione della Tariffa dei prezzi, edizione 2020, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. Revoca deliberazione di Giunta regionale 412/2012" disponibile sul sito istituzionale della regione [www.regione.lazio.it/lavori](http://www.regione.lazio.it/lavori), come integrata con Deliberazione del 26 luglio 2022, n. 640, disponente "Aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio". Nel caso di voci di tariffa non previste nel prezzario regionale si dovrà accompagnare l'indicazione del Nuovo prezzo con l'analisi giustificativa sottoscritta da tecnico abilitato.
- b) Determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 "Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" come integrato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva "cantina vitivinicola". Nel caso in cui i manufatti a servizio delle attività siano relativi a tipologie di costruzione che non rientrino nella fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375/2016 come integrata con determinazione n. G16495/2019 per la tipologia costruttiva "cantina vitivinicola", si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo, in tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo si dovrà fare riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR 995/2020 e successivi aggiornamenti e integrazioni.

Nel caso di macchine e attrezzature, o altre forniture non contemplate nei summenzionati prezzari regionali di riferimento, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, come specificato nel dettaglio nelle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 39 del 27 aprile 2022, al paragrafo 10.3 (Allegati alla domanda) punto n).

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e comunque accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato, da riportare nell'ambito della relazione tecnica, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa all'aiuto.

Nel caso in cui il bene oggetto di acquisto abbia le caratteristiche dell'unicità, sarà in questo caso sufficiente esclusivamente la presentazione di un unico preventivo corredato dalla dichiarazione di unicità della ditta fornitrice supportata da idonea relazione redatta dal tecnico aziendale.

All'interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni (investimenti materiali e/o immateriali) realizzati o acquistati che abbiano una durata di almeno cinque anni e per i quali sia assicurato il mantenimento della destinazione d'uso, come dichiarato nella domanda.

Le *barriques* e i contenitori per l'affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese alla manutenzione/rigenerazione e all'aggiornamento dei programmi informatici durante il periodo di vincolo.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, e possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente all'uso degli stessi in cantina.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da utilizzare all'esterno dello stabilimento di produzione e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

L'intervento relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d'iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, il beneficiario dovrà garantire che gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata siano immediatamente "cantierabili" alla data di presentazione della domanda di aiuto, presentando a tal fine apposita dichiarazione, fermo restando la deroga consentita per l'inoltro della documentazione di pertinenza.

Pertanto, i progetti di investimento al momento della presentazione della domanda d'aiuto devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- Permesso a costruire
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

- Altre autorizzazioni o pareri previsti e riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto occorre allegare, alla domanda di aiuto, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dal richiedente o tecnico abilitato contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato competente nel settore specifico, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Nei soli casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità s'intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune, previa dichiarazione da parte dell'Amministrazione procedente attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

In deroga alla suddetta disposizione, i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente dovranno essere trasmessi alla Regione entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dalla notifica di finanziabilità della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall'aiuto, così come previsto dalle Istruzioni operative Agea OP n. 39/2022.

Tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

### **4.3 Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a contributo di aiuto di cui alle presenti Disposizioni regionali le spese riferite a:

- operazioni inerenti il vigneto;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati e di terreni;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni, e per opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;
- interventi per l'adeguamento a requisiti unionali, nazionali o regionali obbligatori;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- manutenzione ordinaria, riparazione di macchine, impianti e attrezzature già esistenti;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- acquisti mediante leasing;
- acquisti di mezzi di trasporto; fatto salvo quelli specialistici permanentemente attrezzati (vedi spese ammissibili)

- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- lavori di abbellimento;
- oneri riconducibili a revisione prezzi o addizionali per inflazione;
- spese per garanzie bancarie o assicurative e interessi passivi;
- IVA e altre imposte e tasse;
- spese relative a viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata; tali spese non sono mai ammissibili, ma il loro importo deve essere comunque indicato nella domanda di pagamento, e non deve essere richiesto a contributo;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dal pagamento del saldo finale;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare;
- interventi di mera o semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi (vedi punto successivo);
- contributi in natura.
- Spese per brochure, opuscoli;
- Spese connesse alla realizzazione di attività di somministrazione quale preparazione o cottura di cibi (forno, piastre, fornelli, affettatrici, freezer, ecc) .
- Spese di consulenza non strettamente connesse al progetto realizzato.

**Sul punto è comunque richiamato quanto elencato, in termini di tipologie di spese non ammissibili, nelle Istruzioni operative di Agea Organismo Pagatore n. 39/2022 del 27/04/2022 per la campagna 2022/2023.**

#### **4.4 Interventi di mera sostituzione**

Come disposto dal Regolamento delegato Ue n. 2016/1149 all'art. 33 paragrafo 4): "i semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili".

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato.

In tali termini, ai fini del presente bando di aiuto, si intende *mera o semplice sostituzione* l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbia almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di mera sostituzione sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

#### **4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo e modalità di pagamento**

Come da Istruzioni operative Agea OP n. 39/2022 del 27/04/2022 le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità, l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda di aiuto, le attività e le relative spese devono, rispettivamente, essere realizzate e sostenute successivamente all'avvio del progetto; tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto ed interamente quietanzati.

Quindi per essere ammesse a contributo le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la presentazione della domanda di aiuto e fino al termine ultimo per la realizzazione degli

investimenti e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo sviluppo rurale (azioni finanziate dal FEARS).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell’ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell’atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell’azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di aiuto o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all’esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza.

Dai documenti di consegna dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all’aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell’Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data rilascio telematico della domanda di pagamento saldo, in caso contrario l’investimento non verrà ammesso all’aiuto.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture originali nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell’acquisto.

Le fatture di acconto e saldo dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della matricola, marca modello, matrice od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell’investimento) dati per la identificazione del bene oggetto della emissione della fattura elettronica.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell’investimento) dovranno, inoltre, essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente.

Nelle fatture, acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l’immediata riconducibilità alla misura Investimenti, alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto ed al bene acquistato.

Le diciture da indicare, con riferimento alla campagna 2022/2023, potranno essere le seguenti: “*Reg. Ue n.1308/2013 art.50\_Camp.2022/2023*” oppure “*Investimenti PNS Camp.2022/2023*”.

È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti. Qualora la fattura elettronica non dovesse riportare la descrizione richiesta, pena la non ammissibilità della spesa, sarà consentita l’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per la regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell’ADE.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "Regolamento Ue n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento" tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.

Le spese per la realizzazione dell'investimento, e le fatture ad esse correlate, dovranno essere sostenute ed emesse in data successiva al rilascio della domanda di aiuto informatizzata e non oltre la data di presentazione e rilascio della domanda di pagamento saldo, pena la non ammissibilità delle stesse.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute è auspicabile che tutti i pagamenti, riconducibili a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, siano state effettuate da un unico conto corrente. Il conto corrente utilizzato per i pagamenti, in ogni caso, dovrà essere validato nel Fascicolo aziendale.

**Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite:**

- **bonifico;**
- **Ri.Ba.;**
- **carta di credito;**

**la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura.**

**Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es.: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.**

Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause inderogabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario opportunamente documentate e comunicate all'Organismo Pagatore Agea oltre che alla struttura regionale competente all'istruttoria della domanda.

## **Art. 5**

### **Presentazione delle domande di aiuto**

#### **5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN**

La Domanda di aiuto per gli investimenti deve essere presentata all'Organismo Pagatore Agea ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e nel rispetto di quanto stabilito nelle Istruzioni operative di Agea Organismo Pagatore n. 39/2022 del 27/04/2022.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è presentata in via telematica, utilizzando le funzionalità on\_line messe a disposizione da Agea Op sul portale SIAN (www.sian.it)



**Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto annuale per la campagna 2022/2023, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 3843 del 03/04/2019, è fissato alle ore 23:59 del 15 NOVEMBRE 2022, fatte salve proroghe disposte ed autorizzate dal MIPAAF.**

Le domande di aiuto presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili e pertanto non sono ammissibili al finanziamento.

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ricevibili e ammissibili al finanziamento.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea e disponibile mediante il portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

**Si richiama l'immediata attenzione anche a quanto stabilito al successivo punto 5.2 in termini di obbligo di trasmissione della domanda all'Ente istruttore.**

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nell'immissione dei dati.

E' impegno e obbligo del richiedente accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea. La violazione di tali impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dai competenti uffici regionali per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

## 5.2 Obbligo di trasmissione della domanda all'Ente istruttore

Le domande presentate telematicamente secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico.

**La domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, deve essere inviata obbligatoriamente, da parte del richiedente o suo delegato, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine del 25 NOVEMBRE 2022.**

**La mancata trasmissione della domanda, completa degli allegati previsti e richiesti, comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.**

Di seguito si indicano gli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- **provincia di FROSINONE:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO SUD  
PEC: [adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it);
- **provincia di LATINA:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO SUD  
PEC: [adalatina@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it);
- **provincia di RIETI:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO NORD  
PEC: [adarieti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adarieti@regione.lazio.legalmail.it);
- **provincia di VITERBO:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO NORD  
PEC: [adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it)
- **provincia di ROMA:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO CENTRO  
PEC: [adaroma@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it);

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto.

## 5.3 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto:

- per tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui abbia conferito mandato.
- soggetti abilitati dalla Regione Lazio, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente e in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del Sian.

## 5.4 - Domanda di aiuto

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale (Lazio), è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti che dovrà intendersi nel luogo dove si svolgono le attività principali dell'azienda (centro aziendale dell'azienda).

Nella Domanda di aiuto il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali per la misura di aiuto agli Investimenti, riportandone il numero identificativo della Determinazione dirigenziale e la data di adozione.

Per la Regione Lazio e per la campagna di aiuto 2022/2023 agli Investimenti è possibile presentare:

- **Domanda di aiuto annuale per investimenti da completarsi entro il 31 AGOSTO 2023**
- **Domanda di aiuto biennale per investimenti da completarsi entro il 15 LUGLIO 2024**

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della Domanda di aiuto la modalità richiesta per l'erogazione dell'aiuto:

➤ **5.4.1 Domanda di aiuto ANNUALE**

**Domanda di aiuto per investimenti da completarsi entro il 31 AGOSTO 2023  
esclusivamente con pagamento a collaudo dei lavori**

➤ **5.4.2 Domanda di aiuto BIENNALE**

**Domanda di aiuto per investimenti da completarsi entro il 15 LUGLIO 2024**

- **con pagamento a collaudo dei lavori**

oppure

- **con pagamento in forma anticipata**

con pagamento in forma anticipata prima della conclusione dei lavori, nella misura dell'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea pari al 110% dell'anticipazione richiesta, e pagamento di saldo al collaudo dei lavori, al netto dell'anticipo, ad avvenuta realizzazione del progetto tramite presentazione di domanda di pagamento saldo.

L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi.

Le domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dalla Regione e dall'Organismo pagatore AGEA per l'annualità di riferimento.

Per le domande biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile nella graduatoria con richiesta di pagamento di anticipo l'Amministrazione si riserva di stabilire, in ragione dello stato di avanzamento fisico e finanziario della Misura Investimenti e dell'intera OCM vitivinicola e nell'intento di massimizzare l'utilizzazione delle risorse comunitarie, di procedere al pagamento dell'anticipo nel rispetto delle disposizioni recate dal presente bando pubblico o, qualora le disponibilità finanziarie non lo consentano, di procedere al solo pagamento a saldo finale.

La mancata presentazione della Domanda di pagamento dell'anticipo da parte del beneficiario, laddove è stato ammesso e autorizzato al finanziamento dell'aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo, determina la revoca dell'aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con contestuale decadenza della domanda di aiuto.

**La modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale Sian è definita al paragrafo 10 delle Istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore n. 39 del 27 aprile 2022.**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

in considerazione che le **Domande biennali 2022/2023**, con e senza previsione di pagamento di anticipo, interessano l'esercizio finanziario Feaga 2024 e che, pertanto, stante la nuova PAC 2023/2027, le stesse possono essere ammissibili solo in applicazione delle **disposizioni transitorie di cui al paragrafo b) articolo 5) del Regolamento UE 2021/2117**, l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto, per i progetti biennali, deve essere posta sotto condizione sospensiva fintanto che l'avvenuto assolvimento delle condizioni, quali requisiti per accedere alle disposizioni transitorie, non siano stati assolti da parte del richiedente e opportunamente verificati dall'ufficio regionale competente per territorio.

**Nello specifico, affinché i progetti biennali 2022/2023 possano essere ammessi alle disposizioni transitorie e, pertanto, al sostegno previsto per la misura Investimenti, il richiedente, alla data del 15 ottobre 2023, dovrà avere:**

- 1. sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa al finanziamento sotto condizione sospensiva;**
- 2. realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento sotto condizione sospensiva.**

**Il venir meno di una sola delle suddette condizioni renderà la domanda di aiuto biennale non ammissibile al finanziamento con conseguente decadenza e revoca immediata dei provvedimenti posti in essere e correlati alla domanda di aiuto che perderanno ogni efficacia.**

In ambito Sian sarà predisposta una applicazione specifica tramite la quale il beneficiario, in base alla spesa complessiva ammessa al finanziamento e ancora assoggettata a condizione sospensiva, dovrà rendicontare obbligatoriamente almeno il 30% delle spese sostenute e dei relativi bonifici eseguiti alla data del 15 ottobre 2023, imputando ogni singola spesa all'intervento specifico che dovrà risultare realizzato per la parte di spesa sostenuta.

Inoltre, dovranno essere prodotti anche i relativi documenti di consegna del bene, o documenti equipollenti, la cui data non potrà essere successiva 15 ottobre 2023.

Il termine per compilare e rilasciare la suddetta rendicontazione verrà disposto al 31 dicembre 2023.

La rendicontazione effettuata al 31 dicembre 2023, opportunamente verificata, istruita e se autorizzata dall'Ente istruttore competente per territorio, confluirà in automatico sulle successive domande di pagamento saldo.

Con successive note informative AGEA OP verranno fornite, nel dettaglio, sia le procedure per eseguire la suddetta rendicontazione telematica e la tipologia di documentazione da inoltrare alla Regione, necessaria per la successiva istruttoria, sia le procedure di controllo, di competenza degli Uffici regionali competenti per territori, ed i relativi termini entro i quali la verifica dei requisiti dovrà essere conclusa.

L'esito della verifica determinerà l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto biennali 2022/2023, oppure la disposizione di revoca delle stesse.

Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi circa l'ammissibilità all'aiuto dei progetti biennali sottoposta a condizione sospensiva, a tutela dei Fondi Ue nell'ambito dei progetti biennali con richiesta di un pagamento anticipato, laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, per la campagna precedente, un contributo a titolo di anticipo per un progetto biennale ancora in fase di realizzazione, le Regioni, prima di accogliere la richiesta del pagamento anticipato per il nuovo progetto biennale devono effettuare una verifica in situ, od in itinere, al fine di poter avere conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori del progetto ancora in corso di realizzazione, oltre ad una verifica di rendicontazione da parte del beneficiario dell'anticipo speso.

Laddove il primo progetto non dovesse risultare in corso di realizzazione, le Regioni/PA in sede di ammissibilità all'aiuto della domanda della campagna 2022/2023 possono stabilire di non erogare il pagamento anticipato per il progetto e disporre il pagamento del contributo, se ammissibile, a conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento di saldo, fatte salve le dovute verifiche per accedere alle disposizioni transitorie.

## **5.5 Domanda di aiuto – Documentazione**

La documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno **deve pervenire entro il 25 novembre 2022** e con la domanda di aiuto dovrà essere prodotta ed allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:

- a) la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- b) allegato per la dichiarazione delle P.M.I. (Modello 1 allegato);
- c) i punteggi ai fini della graduatoria
- d) piano degli investimenti e loro localizzazione
- e) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA). (Allegati Mod.a,b,c. allegati)
- f) allegato per la dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli (Modello 2 allegato);
- g) copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quali si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata

ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46, 47 e 76 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni;

- h) nel caso di opere strutturali devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente previsti nel cap. 4.2 del presente bando; al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura il beneficiario deve garantire che gli investimenti siano cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni

- i) documentazioni che attestino che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che l'operazione –progetto per il quale si chiede l'ammissibilità dell'aiuto- sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà (Art. 35 lettera C Reg (UE) n. 2016/1149), inoltre, quale documentazione che comprovi l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento delle attività di impresa sulla base dei criteri di economicità, dovranno essere presentate:
- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero dei Revisore legale dei conti;
  - per le ditte diverse dalle società di capitale, ovvero le imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno, sia che operino in regime di contabilità ordinaria che in regime di contabilità semplificata con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- j) dichiarazione che l'impresa non sia un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 50 paragrafo 2 3° comma, a tal fine deve essere allegata certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Modello 3 allegato);
- k) relazione Tecnica sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto ad un Ordine/ Collegio professionale, dovranno essere riportate tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di priorità. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, la valutazione della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'investimento, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. La relazione tecnica dovrà, inoltre, contenere una descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata una breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà altresì essere indicato, per ogni singola azione programmata, il costo totale previsto e la tempistica di realizzazione del progetto. La descrizione, inoltre, dovrà contenere la motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento

delle vendite, in particolare la descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare, le prospettive di sviluppo, la localizzazione degli investimenti, la quantificazione economica dettagliata degli investimenti con un quadro economico del progetto proposto.

Tale relazione dovrà contenere le informazioni relative al rispetto della normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, aver presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei predetti regolamenti Ue, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ovvero di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla già menzionata presentazione, ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 (art. 49 del regolamento delegato Ue n. 2018/276);

- 1) **per le opere a preventivo dovranno essere allegati, in originale, laddove pertinente, i tre preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate** e dovrà essere predisposto un apposito prospetto, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato, di raffronto con l'indicazione dei preventivi scelti e della motivazione della scelta stessa, dovranno essere indicati:

- la data di emissione del preventivo;
- la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

Per ogni preventivo ritenuto idoneo dovrà essere indicata la motivazione della scelta e allegata una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47, che attesti:

- che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e comunque accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato, da ripotare nell'ambito della relazione tecnica, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la

domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

**È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo**, e questa dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente od altra documentazione comprovante della richiesta di preventivo.

Solo per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX

**I preventivi dovranno:**

- essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera;
- essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato;
- essere datati e sottoscritti da ambedue le parti;
- essere omogenei nell'oggetto della fornitura affinché sia immediato il raffronto tra gli stessi
- essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
- devono essere resi da ditte in concorrenza tra loro. Si debbono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

**I preventivi inoltre devono riportare, pena la loro inammissibilità:**

- la data di emissione del preventivo;
- la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

Qualora per un determinato bene non sia possibile reperire più ditte fornitrici /costruttori, se il bene è fabbricato o venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità della ditta. Nel caso in cui il bene oggetto di acquisto abbia le caratteristiche dell'unicità, sarà in questo caso sufficiente esclusivamente la presentazione di un unico preventivo corredato dalla dichiarazione di unicità della ditta fornitrice supportata da idonea relazione redatta dal tecnico aziendale.



Nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, siano commercializzate esclusivamente da una casa produttrice dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

- m) Per le opere strutturali debbono essere presentati, laddove pertinenti, gli elaborati grafici, la planimetria generale, gli schemi grafici e le sezioni con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto e, inoltre, il computo metrico estimativo analitico dei lavori, con indicazione e suddivisione del costo previsto per le categorie di spese.
- n) Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (Regolamento UE 2016/1149, Art. 36) nella relazione tecnica dovrà essere descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica globale e dei processi sostenibili sotto il profilo ambientale, redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore. Le scelte potranno essere improntate ad una riduzione dei consumi energetici. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso. L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.
- o) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nei Quadri "C" e "D" della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza campagna;

## 5.6 Domande di rettifica

**La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.**

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il libero professionista autorizzato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata (rilascio telematico).

Nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto la rettifica non è ammessa.

## Articolo 6

### Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della documentazione allegata alle domande di aiuto anzidette, specificata nella relativa modulistica,

avvalendosi delle schede d'Istruttoria telematiche previste sul portale SIAN, oltre che redigendo apposito rapporto istruttorio/verbale. Ogni scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, dovrà essere conservata agli atti.

In fase d'istruttoria saranno visualizzate tutte le eventuali "anomalie descrittive" rilevate nella fase di presentazione della domanda di aiuto per mancata corrispondenza dei dati inseriti nella domanda di aiuto con i criteri e/o requisiti predisposti dalla Regione Lazio e sarà verificato se quanto segnalato rende comunque la domanda di aiuto ammissibile per la successiva istruttoria.

### **6.1 Controlli di ricevibilità**

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea e si accerta che la ricezione delle domande di aiuto rientri nei termini del presente bando e la regolare sottoscrizione delle stesse nonché la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

La verifica della ricevibilità, per le domande di aiuto prevede i seguenti punti:

1. *Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).*
2. *Presentazione della domanda entro il termine stabilito.*
3. *Presenza di tutti gli allegati previsti dalle DRA e dichiarati in domanda.*

Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Le domande "non ricevibili" non vengono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità.

### **6.2 Controlli di ammissibilità**

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti Disposizioni regionali attuative e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

Dovrà essere verificata la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità, delle soglie finanziarie di ammissibilità, della demarcazione e dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (Allegati 1 e 2 del DM n. 911/2017 e s.m.i.). In particolare dovranno essere oggetto di verifica tutte le "anomalie descrittive" rilevate in fase di presentazione della domanda d'aiuto.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegata alla domanda di aiuto, al fine della ammissibilità in particolare:

- a) rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa unionale e nazionale, nonché dalle Circolari di Agea Coordinamento e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea;
- b) possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c) conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale, nazionale e regionale ed in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e

regionale;

- d) verifica della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto nella quale dovrà essere riportata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'azienda vitivinicola adeguamento alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. Nella stessa relazione dovranno essere descritti con chiarezza e nel dettaglio gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione;
- e) verifica della presenza delle dichiarazioni della capacità tecnica-professionale fornita dal richiedente in relazione alla tipologia del progetto da realizzare;
- f) verifica della documentazione allegata dal richiedente, alla domanda di aiuto, al fine attestare la redditività finanziaria ed economica e garantire l'accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto ammesso all'aiuto sia realizzato in modo efficace e nei termini previsti;
- g) verifica della presenza della dichiarazione che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 3° comma, del regolamento (Ue) 1308/2013;
- h) verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario (tramite l'analisi de bilanci o della stessa visura camerale) al fine di garantire che:
- 1- l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
  - 2- l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,
  - 3- l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni
- i) verifica della presenza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- j) verifica della presenza della documentazione degli ultimi due bilanci approvati, oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k) verifica dei preventivi, in particolare dal controllo si dovrà accertare:
- che i preventivi siano stati forniti da ditte costruttrici o da ditte fornitrici/rivenditori, diverse per lo stesso prodotto,
  - che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di richiedente dell'aiuto, e le Ditte fornitrici/produttrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza,
  - che non vi siano collegamenti tra le Ditte offerenti dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza,

Dalle suddette verifiche devono intendersi esclusi i soci conferenti delle Cooperative agricole, che non hanno potere di rappresentanza.

Le suddette verifiche sono propedeutiche anche al fine dell'accertamento che le ditte offerenti siano indipendenti ed in concorrenza tra loro.

Inoltre, occorre verificare che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato, che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per il richiedente, reperire o utilizzare più offerenti, occorre verificare la dichiarazione di unicità, fornita dalla ditta costruttrice.

l) ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto e deve:

- 1) essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
- 2) essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento,
- 3) essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
- 4) essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui)
- 5) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa,

m) per le spese generali si potrà procedere, sempre nel rispetto dei suddetti requisiti, applicando una percentuale ad una o più categorie di costi ammissibili. L'importo della spesa generale verrà rimodulato laddove la spesa dell'intervento, sulla quale è calcolata in percentuale la spesa generale, subisce una variazione di prezzo o di quantità;

n) verifica della presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti UE n. 2018/273 e n. 2018/274;

o) eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della predetta check list (denominata anche scheda d'istruttoria).

In particolare saranno ritenute non ammissibili, pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti dalle presenti disposizioni;
- compilate, presentate e rilasciate utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelli previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 7 delle presenti disposizioni;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti Disposizioni;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della presente misura;

- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti dalle presenti Disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni.

L'Ufficio regionale competente per territorio potrà chiedere formalmente al richiedente chiarimenti e regolarizzazioni eventualmente necessari ai fini della verifica della ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i suddetti chiarimenti e le regolarizzazioni richieste dovranno essere forniti, dal richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della formale richiesta.

### Articolo 7

#### Criteria per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del D.M. n. 911/2017 e s.m.i. sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere posseduti, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

**Possono essere ammissibili a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.**

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

<b>TABELLA CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI</b>		
<b>CRITERIO DI PRIORITA'</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1149/2016)</b>	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	<b>20 (venti)</b>
<b>IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3</b>	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.	<b>20 (venti)</b>

<b>PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITÀ RICOSCIUTA</b>	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	<b>17 (diciassette)</b>
<b>ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 911/2017.</b>	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.	<b>16 (sedici)</b>
<b>GIOVANE IMPRENDITORE</b>	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	<b>15 (quindici)</b>
<b>PRODUZIONE BIOLOGICA (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/07 E REG. (UE) 203/2012)</b>	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	<b>12 (dodici)</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>100</b>

Per l'attribuzione dei punteggi si tiene conto delle modalità/indicatore appresso specificate:

- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 1149/2016)

Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.

- Imprese localizzate in zone particolari: aree della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i.; aree ricadenti in Zona montana DIR CEE 268/75 art. 3 par. 3

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3. Produzioni vitivinicole di qualità riconosciuta. Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.

- Esercizio dell'attività previste all'articolo 3, lettera b) del decreto ministeriale 911/2017

Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva pari al 100%; per esclusività non sono comprese le imprese che effettuano l'elaborazione l'affinamento e/o il confezionamento al fine della sua commercializzazione

- Giovane imprenditore

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)

Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto

lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane e, nel caso di ulteriore parità, alla domanda che risulta presentata prima.

## **Articolo 8**

### **Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità.**

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La domanda di aiuto ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi, nell'esercizio finanziario e nella campagna di riferimento, decade automaticamente dall'inizio della campagna successiva.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

In applicazione delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del DM Mipaaf n. 911/2017, per i casi di parità di punteggio (ex-aequo), come già specificato nel l'articolo precedente, la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Una domanda di aiuto con esito positivo all'ammissibilità ma non finanziabile per assenza di fondi, qualora si presentino eventuali rimodulazioni e/o economie, la Regione potrà scorrere nella graduatoria fino ad esaurimento risorse.

Il termine per la definizione della ammissibilità delle domande di aiuto è fissato, ai sensi del DM n.3843 del 03/04/2019 alla data 15 febbraio 2023 e i l'istruttoria telematica delle domande di aiuto, ammissibilità e finanziabilità, dovrà essere conclusa non oltre il 31 marzo 2023.

La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.



## Articolo 9 Rinuncia all'aiuto

### 9.1. Procedura rinuncia all'aiuto per progetti Annuali e Biennali (senza erogazione anticipo)

Per la campagna 2022/2023 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal 16 novembre 2022, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian. Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto. In tale fase, i beneficiari non dovranno indicare le cause di forza maggiore per motivare l'istanza di rinuncia.

Laddove l'Ufficio regionale competente per territorio dovesse riscontrare che, contrariamente a quanto indicato dal beneficiario, l'istanza di rinuncia è intervenuta nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, dovrà chiedere al beneficiario l'immediato inoltro della documentazione atta alla verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 ai fini della motivazione che hanno determinato la rinuncia.

Se la rinuncia all'aiuto interviene nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, i beneficiari dovranno indicare, nella istanza telematica, le cause di forza maggiore che hanno determinato la necessità della rinuncia all'aiuto.

La documentazione, che certifica le cause di forza maggiore invocate, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Regionale competente per territorio contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto deve avvenire entro i seguenti termini: ·

- **non oltre 60 giorni prima** dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti annuali (termine del 31 agosto 2023),
- **non oltre i 90 giorni prima** dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti biennali (termine del 15 luglio 2024).

La procedura telematica per la presentazione delle istanze di rinunce all'aiuto e successiva istruttoria è analoga sia per i progetti annuali e sia per progetti biennali, per quest'ultimi solo nel caso in cui non sia stato erogato un pagamento in anticipo.

In sede di compilazione della istanza di rinuncia risulterà impostata in automatico la penale (da uno a tre anni di esclusione dalla misura Investimenti), questa non potrà essere modificata dal compilatore che dovrà solo prenderne visione e procedere con il rilascio della istanza.

L'Ufficio regionale competente per territorio, sempre tramite l'applicativo in ambito Sian, dovrà provvedere ad istruire l'istanza di rinuncia verificando la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario ai fini della rinuncia. Eventuali motivi ostativi, o richieste di integrazione

di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore, saranno comunicati dall'Ufficio regionale competente per territorio al beneficiario tramite PEC.

Il beneficiario dovrà inoltrare, all'Ufficio regionale competente per territorio, l'integrazione documentale richiesta non oltre i 10 giorni dalla notifica, l'Ufficio regionale competente per territorio, completata l'esame della documentazione, dovrà indicare l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito Sian. La chiusura dell'istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, non determinerà l'applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario. Nel caso in cui l'Ufficio regionale competente per territorio, non riconosca valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo, la Regione/PA potrà valutare se applicare o meno la penale a carico del beneficiario ai fini della esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola (articolo 6) del DM 911/2017), dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso ed all'OP Agea.

Ogni istanza di rinuncia all'aiuto, intervenuta dopo la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione. L'ufficio regionale competente per territorio dovrà trasmettere il provvedimento di revoca al beneficiario (per PEC od altro mezzo ritenuto idoneo dalle Regioni/PA) ed all'OP Agea.

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Il mancato inoltro telematico dell'istanza di rinuncia determina inderogabilmente l'applicazione di una penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo, previsto nell'ambito della misura investimenti, a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017). Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti.

## **9.2. Procedura rinuncia all'aiuto per Progetti biennali con pagamento anticipato**

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla istanza di rinuncia e sempre tramite l'applicativo Sian, dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto, nello specifico dovrà rendicontare quanto dell'anticipo percepito per realizzare il progetto ammesso all'aiuto è stato speso per il progetto in questione.

L'istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale, con un pagamento di anticipo, deve essere presentata **non oltre i 90 giorni** che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo biennali **15 luglio 2024** (completamento e realizzazione del progetto). Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato per la realizzazione del progetto ai sensi del DM n. 911/2017 art. 6 (Penalità) si procederà ad applicare una penale che interesserà la/le campagna/e successiva/e a quella/e della rinuncia, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013, ovvero se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato (DM 911/2017 art. 6).

Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario, contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia, all'Ufficio Regionale competente per territorio.

Nel caso in cui entro i termini non sia stata presentata la domanda di pagamento saldo, oppure l'istanza di rinuncia, salvo casi di forza maggiore, indipendentemente dall'anticipo speso; pertanto anche se quest'ultimo risulti totalmente utilizzato per la realizzazione parziale del progetto, verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola (comma 3), articolo 6) del DM 911/2017).

L'istanza di rinuncia all'aiuto, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento anticipato, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione e l'immediata e contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'importo garantito (pari al 110% dell'anticipo erogato) ai sensi del regolamento delegato Ue n. 907/2014 art. 27 comma 1 – punto "b".

Ogni comunicazione, quale provvedimento di revoca e la contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito a carico del beneficiario, effettuata dall'Ufficio regionale competente per territorio, è notificata (a mezzo PEC) al beneficiario, all'Ente garante (apertura di sinistro) ed all'OP Agea.

La restituzione dell'importo, da parte del beneficiario, deve avvenire entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della richiesta di restituzione (regolamento di esecuzione Ue n. 908/2014 art. 55 – comma 1), trasmessa dall'Ufficio regionale competente per territorio. Trascorsi i 30 giorni l'OP Agea provvederà ad attivare le procedure di incameramento della garanzia/cauzione emessa a copertura del pagamento dell'anticipo (regolamento di esecuzione (Ue) n. 908/2014 art. 55 comma 1, punto "a").

La procedura di escussione sopra descritta è attivata in adempimento di quanto disposto ai citati regolamenti.

**Per indicazioni e completo riferimento si fa rimando a quanto indicato all'articolo 14 delle Istruzioni operative OP Agea n. 39, del 27.04.2022.**

## **Articolo 10**

### **Modifiche minori ed economie di spesa**

#### **10.1 Modifiche minori**

Le modifiche minori sono previste al paragrafo 2) all'articolo 53) del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, sono definite tali le variazioni di spesa che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Le modifiche minori sono oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 53 del regolamento delegato Ue n. 2016/1149 le modifiche minori non possono pregiudicare qualsiasi parte delle operazioni che compongono il progetto e possono intervenire esclusivamente sulle spese rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto.

Pertanto, la modifica non può intervenire sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento ammessi al finanziamento, ma solo sulla spesa.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (+/-) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva ammessa al finanziamento.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Per la suddetta tipologia di modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato, oltre la documentazione probatoria prevista da allegare alla domanda di pagamento saldo.

Per cause di forza maggiore non prevedibili in fase di presentazione della domanda di aiuto sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, purché il bene oggetto del preventivo offerto non sia variato rispetto al preventivo iniziale, ovvero nel caso in cui il bene presenti delle caratteristiche tecniche maggiori. Diversamente, la modifica dovrà essere considerata come una variante visto che si viene a determinare una modifica delle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Nel merito della modifica minore che può intervenire sui preventivi, premesso che l'istruttoria iniziale sugli stessi, eseguita ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, può essere ammesso il cambio del preventivo, nelle casistiche di seguito indicate e purché non vi sia una variazione del bene rispetto a quello della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

oppure:

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.). Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- se determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario (esempio: un cambio di preventivo per lo stesso bene ma per un importo superiore può essere una modifica minore, fermo restando che la maggiore spesa sarà a carico del beneficiario).

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dalle DRA.

Quindi, le modifiche minori non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo.

Le modifiche minori non possono introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, la spesa riconducibile ad esse non sarà ritenuta ammissibile al contributo.

L'Ufficio regionale competente per territorio verificherà se la spesa non ammessa deve essere assoggetta alla sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374, a cui si fa riferimento nei paragrafi dedicati alla istruttoria delle domande di pagamento saldo.

## **10.2 Economie di spesa**

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti/abbuoni ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.

Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia la spesa richiesta non sarà ritenuta ammissibile al contributo e l'Ufficio regionale competente per territorio potrà valutare se applicare la sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374.

## **Articolo 11 Varianti**

### **11.1 Ammissibilità delle varianti**

Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

La variante deve essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Di seguito si riportano le tipologie di Istanze di variante alla domanda d'aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

- **varianti amministrative** intese quali: modifica tempi di realizzazione progetto (biennale correlata all'anticipo), modifica/correttiva dei criteri di valutazione rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto;
- **varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento;**
- **recesso per singole azioni;**
- **rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;**
- **subentro.**

Per ogni variante di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica esclusivamente tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento. Oltre la suddetta istanza, trasmessa telematicamente alla struttura regionale competente per territorio, il richiedente deve far pervenire presso l'ufficio competente per territorio, tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'istanza.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'Istanza, rende la stessa Istanza non ammissibile

Le istanze di variante possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e non oltre i 30 (trenta) giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento - data di presentazione della domanda di pagamento saldo fissata al 31 agosto 2023 per le domande annuali, al 15 luglio 2024 per le domande di biennali con e senza anticipo. Le istanze trasmesse oltre tale termine e in forma diversa da quella telematica predisposta su applicativo Sian, non saranno accolte.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.

L'istruttoria della variante dovrà accertare che la modifica di un'azione/intervento e/o sotto intervento non comporti il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto e che la stessa modifica non determini una variazione del punteggio e conseguentemente della posizione del beneficiario nella graduatoria di ammissione all'aiuto e inficiare la finanziabilità stessa.

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'ADA regionale competente per territorio che adotterà il relativo provvedimento di autorizzazione.

**La procedura per le istruzioni delle varianti trova specifica nelle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore Agea n. 39/2022, paragrafo 17.1) cui si fa rimando per le disposizioni puntuali.**

**Le spese, per gli interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili.**

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, non riconducibile ad una modifica minore ed in assenza di una variante ammessa, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

## **11.2 Variante per subentro**

Il subentro è ammesso esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore (riportate all'art. 2 paragrafo 2) del Regolamento UE n.1306/2013) ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione regionale, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime

modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, comunica il subentro al nuovo soggetto (tramite PEC) e all'Area centrale della Direzione regionale.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'ADA regionale competente per territorio chiude negativamente le procedure del subentro e comunica al cessionario ed al cedente tramite PEC, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

### **11.3 Recesso per singole azioni**

La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà accertarsi che il recesso non comprometta la funzionalità e la finalità del progetto rispetto al progetto iniziale ammesso all'aiuto.

Il diniego all'istanza di recesso non permetterà al richiedente di recedere da alcuna azione/intervento/sottointervento e dettaglio del sottointervento, e dovrà realizzare il progetto nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso o di variante da parte del beneficiario, con eccezione per le modifiche minori, si provvederà alla immediata revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.



## **Articolo 12**

### **Domanda di pagamento anticipo e polizza di garanzia fideiussoria**

L'anticipo può essere concesso per un importo massimo non superiore all' 1'80% (DM 911/2018 art. 5 par.6) del contributo dell'Unione ammesso all'aiuto ed al finanziamento per la misura degli investimenti.

Il beneficiario che ha presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità all'aiuto, potrà presentare la domanda di pagamento anticipo secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di pagamento anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN denominato "Investimenti Vitivinicolo – Gestione Domande Pagamento" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

In fase di compilazione della domanda di pagamento anticipo il richiedente dovrà prendere visione e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 gli impegni contenuti nell' modello "Impegno Anticipi".

**La Regione con propria disposizione (atto di concessione) comunicherà al beneficiario l'autorizzazione a presentare la domanda di anticipo, la cui liquidazione dovrà avvenire inderogabilmente nell'esercizio finanziario 2023, corredata da apposita polizza fideiussoria. Le domande dovranno essere presentate a far data dal 1° marzo 2023 ed entro e non oltre la data del 31 agosto 2023.**

**La presentazione della domanda di pagamento anticipo e la rispettiva liquidazione deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre la campagna di riferimento della domanda di aiuto. Il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca della concessione e la decadenza dell'aiuto.**

Il beneficiario, dopo aver acquisito tutte le autorizzazioni richieste per la realizzazione del progetto, presenta una domanda di pagamento di anticipo nel rispetto del massimale sopra indicato. Tale importo deve essere garantito da una cauzione per un importo pari al 110% della somma richiesta nella domanda di pagamento, Per procedere alla produzione del modello precompilato di cauzione a copertura dell'anticipo richiesto, occorre aver eseguito il rilascio della domanda di pagamento anticipo.

Per l'emissione della polizza fidejussoria, è necessaria la produzione del modello precompilato, predisposta secondo quanto stabilito nella Circolare Agea n. 41 del 14 luglio 2011, tramite apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, denominato "Gestione Garanzie", avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), come previsto dalle istruzioni operative n° 64/2021.

**Per quanto relativo all'emissione della garanzia/cauzione fideiussoria e l'acquisizione e convalida delle stessa si fa rimando a quanto stabilito dall'Organismo Pagatore Agea agli articoli 21 e 22 delle Istruzioni operative n. 39 del 27 aprile 2022.**

### **Articolo 13**

#### **Istruttoria domande di pagamento anticipo**

L'Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande di pagamento anticipo anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria.

Dette schede d'Istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Istruttoria D. Pagamento N.Reg" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

Controlli da effettuarsi e di cui portare gli esiti sul Sian.

#### **Ricevibilità delle domande di pagamento anticipo.**

La verifica della ricevibilità prevede i punti di seguito descritti.

1. Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).
2. Presentazione della domanda di pagamento anticipo entro il termine stabilito.
3. Presenza della cauzione rilasciata in originale su modello predisposto.
4. Presenza modello "Impegno Anticipi"
5. Presenza degli allegati previsti ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda. Nella Scheda istruttoria, deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

#### **Ammissibilità delle domande di pagamento anticipo**

L'ammissibilità delle domande di pagamento anticipo non viene verificata se l'istruttoria della ricevibilità si è conclusa con esito negativo (non ricevibile).

La verifica di ammissibilità prevede i punti di seguito descritti:

- Verifica dell'assolvimento degli obblighi, nei termini previsti, delle Dichiarazioni di Vendemmia/Produzione/Giacenza (Dichiarazioni obbligatorie) per la vitivinicola 2022/2023. Per la Dichiarazione di giacenza 2022/2023, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento anticipo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione, deve essere verificata l'assunzione di impegno alla presentazione della Dichiarazione di Giacenza, da parte del beneficiario, nell'apposito riquadro della domanda di pagamento anticipo;

La mancata presentazione delle Dichiarazioni Obbligatorie non determina l'applicazione di penali o inammissibilità esclusivamente se l'inadempimento è determinato da:

- condizione di esonero dalla predetta presentazione;
- come previsto dal regolamento delegato Ue 2018/273 art. 49) in presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'art. 2) comma 2) del regolamento Ue n. 1306/2013.
- Presenza e validità della cauzione prestata a garanzia dell'anticipo:
  - 1- rilascio a cura di un Istituto di Credito o Assicurazione conforme (Ente garante non incluso tra quelli della *black list* di Agea);
  - 2- conformità del modello utilizzato a quanto predisposto dall'OP Agea;

- 3- effettività della sottoscrizione con verifica di conferma della validità presso la Direzione Generale dell'Ente Garante;
- 4- esattezza dell'importo garantito da fideiussione che deve essere pari al 110% del contributo richiesto in anticipo;

• Verifica presenza modello “impegno anticipi”.

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l'esito di ammissibilità (ammessa/non ammessa) ed indicato l'importo ammesso in anticipo.

#### **Articolo 14**

##### **Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo**

La presentazione delle **Domande di pagamento saldo finale** deve avvenire tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura telematica (approntata sullo stesso portale) e con **le modalità dettate e rese disponibili da Agea Op, entro i seguenti termini perentori:**

- Per le **domande di aiuto annuali** ammesse al finanziamento, **tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate e pagate tutte le spese sostenute, entro il 31 agosto 2023 ed entro tale termine perentorio deve essere presentata e rilasciata, su applicativo Sian, la Domanda di pagamento del saldo finale.**

**Le domande di pagamento saldo finale, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria prevista e richiesta, devono pervenire alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, da parte del beneficiario o suo delegato ed esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine del 07 settembre 2023.**

- Per le **domande di aiuto biennali** ammesse al finanziamento, **tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate e pagate tutte le spese sostenute, entro il 15 luglio 2024 ed entro tale termine perentorio deve essere presentata e rilasciata, su applicativo Sian, la Domanda di pagamento del saldo finale.**

**Le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria prevista e richiesta, devono pervenire alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, da parte del beneficiario o suo delegato, ed esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine del 22 luglio 2024.**

**Ai sensi dell'art. 6 del DM 911/2017 e s.m.i., la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini disposti, comporta la revoca dell'aiuto l'applicazione di una penalità pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.**

**La mancata trasmissione alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio della domanda di pagamento completa degli allegati previsti e richiesti, comporta l'esclusione dal contributo della domanda di pagamento e la revoca dell'ammissione all'aiuto.**

Il pagamento al beneficiario del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o altri documenti probatori equivalenti. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

#### **14.1 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

La Domanda di pagamento finale di saldo dovrà essere corredata, tra l'altro, della seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, indicante, con data di inizio e di fine lavori, gli investimenti realizzati e il conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, deve essere presentata una dettagliata relazione sulla evidenza dei suddetti risultati e vantaggi ottenuti se immediatamente visibili anche in termini di costi, o che si prevede di ottenere entro un determinato periodo (non superiore ai cinque anni dalla data di finanziamento);
- per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per elenco voci;
- per le opere strutturali, deve essere presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta, o dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori che le opere realizzate non comportano modifica del classamento catastale. Inoltre certificato di agibilità, o se in attesa di rilascio domanda di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità e ogni altra certificazione necessaria (NIA etc.);
- autorizzazione sanitaria (ove prevista);
- per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità;
- elenco analitico e copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa, con gli estremi dei pagamenti effettuati, costituiti da: fatture quietanzate, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata e non oltre la data di presentazione delle domande di pagamento saldo. Gli importi indicati nelle fatture devono essere dettagliati e singolarmente imputabili per ogni oggetto di spesa.
- Per essere ammesse le fatture dovranno essere emesse in data successiva a quella di presentazione informatica della domanda di aiuto. Nelle fatture non possono essere indicate

spese cumulative ma devono essere indicati importi singolarmente distinti per ogni singola spesa sostenuta e solo se riconducibile al progetto ammesso all'aiuto.

- Per ogni singola spesa richiesta a contributo deve essere indicato il numero della domanda di aiuto e deve essere descritto l'oggetto della medesima spesa. Laddove presente deve essere indicato codice identificativo del bene acquistato (matrice - DDT).

Le fatture dovranno, inoltre, riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura “Reg. Ue n.1308/2013 art 50) OCM Vino Investimenti (PNS) campagna 2022/2023” laddove non fosse possibile indicare la dicitura in forma completa la forma del testo dovrà contenere obbligatoriamente il riferimento alla *campagna* “2023” ed una dicitura dalla quale sia evidente il riferimento alla Misura Investimenti ed il Reg. UE n. 1308/2013.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento Ue n. 1308/2013 – Art.50 – PNS Misura Investimenti” e la campagna di aiuto, tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

- Nella compilazione delle Domande di pagamento finale di saldo, al quadro “giustificativi di spese e di pagamento” tutti gli importi indicati devono essere al netto dell’IVA. Non sarà possibile avere un importo complessivo, finanziabile ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, Art.50, maggiore alla spesa ammessa in fase di istruttoria della domanda di aiuto;
- copia conforme all’originale dei giustificativi di pagamento; i richiedenti devono allegare alla domanda di pagamento a saldo la seguente documentazione giustificativa in copia conforme: quietanza di pagamento (bonifico bancario, R.I.B.A e ricevuta di pagamento con carta di credito); nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”: stampa dell'operazione dalla quali risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento non sono ammesse a contributo, in nessun caso e/o motivazione, le spese il cui pagamento è stato effettuato tramite assegni.

**In merito alle fatture si fa rimando alle prescrizioni e modalità indicate nelle Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore Agea n. 39/2022 al paragrafo 25.**

L’ADA regionale competente per territorio, provvede, a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto dell’unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dalla presente DRA;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L'ADA regionale competente per territorio procede all'istruttoria come sopra specificato dove al termine dell'istruttoria dovrà essere prodotta la Scheda istruttoria, debitamente sottoscritta dal funzionario istruttore.

## **Articolo 15**

### **Attività svolta dagli uffici regionali competenti per territorio**

L'Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle Schede d'Istruttoria. Dette Schede d'istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

#### **15.1 Controlli di ricevibilità**

La verifica della ricevibilità, per le domande di pagamento a saldo, prevede i seguenti punti:

- a. presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale);
- b. presentazione della domanda entro il termine stabilito;
- c. presenza degli allegati previsti dal presente bando ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda.

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

#### **15.2 Controlli amministrativi ed in loco:**

I controlli amministrativi vengono effettuati su tutta la documentazione allegata alle rispettive domande di pagamento saldo.

I controlli in loco vengono effettuati su tutte le domande di pagamento a saldo. Nella fase dei controlli in loco dovrà essere verificata la corretta realizzazione del progetto ad investimento ammesso all'aiuto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, lo stato di attuazione delle opere, la funzionalità dello stesso progetto.

Inoltre, il controllo in loco prevede la verifica:

- originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- effettiva presenza delle operazione/attività e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- -effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all'aiuto
- ed istruttoria di variante;
- registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle
- disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- registrazione sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

#### **15.3 Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo**

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile, l'istruttoria in tal caso si concluderà con l'esito negativo. La verifica della ammissibilità delle domande di pagamento a

saldo, verte su tutta la documentazione probatoria, che il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento saldo e specificata dettagliatamente al paragrafo 25 delle Istruzioni Operative n. 39/2022.

### **Articolo 16** **Istruttorie integrative**

L'Area Decentrata Agricoltura regionale competente per territorio può procedere alla integrazione e/o modifica della istruttoria della domanda di aiuto e/o dell'istruttoria della domanda di pagamento avvalendosi della funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale Sian denominata "Istruttoria integrativa".

L'istruttoria integrativa è predisposta per tutti i casi in cui l'Ufficio regionale competente per territorio abbia la necessità di procedere "d'ufficio" ad una integrazione e/o modifica delle istruttorie concluse per le domande di aiuto e per le domande di pagamento saldo.

Per le modalità si fa rimando a quanto specificato al paragrafo 16 delle Istruzioni Operative OP Agea n. 39/2022.

### **Articolo 17** **Preavviso di rigetto**

Nei procedimenti attivati ad Istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di rigetto o il preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto si comunicano, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di diniego deve essere comunicato al soggetto interessato via PEC.

Si rammenta che, nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e l'Ufficio ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

### **Articolo 18** **Modalità di pagamento dell'aiuto**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati*

*dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate".*

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *"se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico"*.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all'art. 24, del D. Lgs n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *"se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Nell'ambito della misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti dell'O.P. Agea, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.



## **Articolo 19**

### **Recuperi**

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni; le procedure di recupero di somme indebitamente percepite sono dettagliatamente descritte al paragrafo 32 delle Istruzioni operative di Agea n. 39/2022.

## **Articolo 20**

### **Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea**

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze; Le impignorabilità delle somme è dettagliatamente descritta al paragrafo 33 delle Istruzioni operative di Agea n. 39/2022.

## **Articolo 21**

### **Proroga termini di realizzazione del progetto**

Nell'ambito della misura Investimenti (P.N.S.) non sono previste e concesse proroghe ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Quanto sopra in adempimento di quanto disposto per la misura Investimenti nel PNS.

## **Articolo 22**

### **Modalità di pubblicazione dei pagamenti**

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

## **Articolo 23**

### **Mantenimento degli investimenti, stabilità delle operazioni**

Il periodo relativo al controllo, per la verifica del mantenimento impegni, ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 15 ottobre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

Il progetto, finanziato nell'ambito della misura Investimenti, deve essere mantenuto in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comunicate dal beneficiario all'Ufficio regionale competente per territorio ed all'OP Agea.

Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati tramite contributo Ue deve essere perentoriamente rispettato il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e non sono ammesse modifiche al progetto finanziato.

In particolare, ai sensi dell'art 71 del regolamento (UE) n 1303/2013 il contributo è rimborsato se entro i cinque anni in cui vige l'obbligatorietà del vincolo si riscontra:

- cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad una impresa o ad un ente pubblico
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

Le variazioni al progetto finanziato, previste solo ed esclusivamente per gravi cause di forza maggiore, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario all'Ufficio regionale competente per territorio ed all'OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente per territorio, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebitato, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebitato è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Scopo del controllo è:

- 1- la verifica del mantenimento degli impegni;
- 2- l'accertamento che l'oggetto del finanziamento non presenti modifiche, se non quelle eventualmente autorizzate dall'Ufficio regionale competente per territorio;
- 3- lo stato di manutenzione dell'investimento;
- 4- il rispetto degli impegni sottoscritti;
- 5- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

## **Articolo 24**

### **Trattamento errori palesi**

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del Regolamento di esecuzione Ue n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

L'errore palese può essere rilevato direttamente dall'Ufficio regionale competente per territorio, ovvero segnalato tramite istanza, dal richiedente/beneficiario, all'Ufficio regionale competente per territorio. In tal caso il richiedente/beneficiario dovrà fornire evidenza dell'errore palese e richiederne la correzione.

L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.

## **Articolo 25**

### **Certificazione antimafia**

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Nell'ambito della misura Investimenti, ai fini della richiesta della certificazione antimafia, si opererà sulla base delle procedure dettate dalle circolari di Agea coordinamento e dalle Istruzioni Operative di Agea.

## **Articolo 26**

### **Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)**

L'OP Agea procede, in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

## **Articolo 27**

### **Accesso agli atti**

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

## **Articolo 28**

### **Responsabilità del procedimento**

L'ufficio responsabile dello svolgimento dei procedimenti istruttori per la fase di ammissibilità delle domande di aiuto sono le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio individua, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento e provvede, nel contempo, a comunicarlo al soggetto beneficiario.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all'Art. 50 è l'OP Agea.

## **Articolo 29**

### **Termine del procedimento**

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono fissati all'art 25 del regolamento (UE) n. 2016/1150.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

Il pagamento dell'aiuto, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n.69/2009. La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo/saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data del 15 ottobre, data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario.

## **Articolo 30**

### **Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia**

Con successivi atti l'Organismo Pagatore AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle Domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fideiussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati. Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14.02.2017 e s.m.i. e alle Istruzioni Operative OP Agea n. 39 del 27 aprile 2022. Le Istruzioni Operative di Agea sono pubblicate sul sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## **Articolo 31**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni Operative OP Agea n. 39/2022 di seguito è in sintesi riportato come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ol>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a> .
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;</li> <li>h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li> </ul> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>